

	Comunicazione effettuazione vendite di fine stagione (SALDI) - 2023 (Articolo 15 del D. Lgs. 114/1998 e articoli 14 e 15 L.R. 28/1999)	DA AFFIGGERE NEL LOCALE DI VENDITA, IN MANIERA BEN VISIBILE DALL'ESTERNO, almeno 3 giorni prima di iniziare le vendite di fine stagione (art. 14, comma 3, L.R. 28/1999)
--	---	--

DICHIARANTE

Il sottoscritto _____

Codice fiscale _____

☐ **IN PROPRIO** oppure ☐ **LEGALE RAPPRESENTANTE DI:**

(in caso di società: Indicare la denominazione societaria) _____

con sede legale in (indirizzo completo) _____

TITOLARE DELL'ESERCIZIO situato in (via, corso, piazza, ecc.):

Visto il provvedimento del Sindaco n. 29 del 28 giugno 2023 relativo ai periodi di effettuazione saldi estivi per l'anno 2023

COMUNICA L'EFFETTUAZIONE DI UNA VENDITA STRAORDINARIA DI FINE STAGIONE (SALDI)

DAL _____ **AL** _____

DICHIARA DI RISPETTARE LE SEGUENTI MODALITÀ:

- Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo
- Nelle vendite di fine stagione lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto
- Nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone
- La pubblicità relativa alle vendite in questione deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore
- Ai fini dell'effettuazione delle vendite suddette, è dimostrabile la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati
- Al fine di non indurre il consumatore in errore, le merci offerte "in saldo" devono essere esposte in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile dovrà essere sospesa la vendita ordinaria
- Nel caso venga indicato un solo prezzo vi è l'obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata
- I prezzi pubblicizzati devono essere praticati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte
- L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita di fine stagione deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte

Firma

Data _____

Nome e Cognome